STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIVILTA' ROMANA"

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO,
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita su iniziativa dei soci fondatori'l'Associazione culturale "CIVILTA' ROMANA". Si tratta di una libera Associazione a sfondo prettamente culturale, apartitica e apolitica, a partecipazione libera e democratica, che non rappresenta alcuna fazione sociale, religiosa o di pensiero; L'Associazione è senza alcuno scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Via Roberto De Nobili 13F, 00154 Roma. L'Associazione viene costituita con una durata di 50 anni dalla data dell'atto di costituzione. Al termine della durata, gli associati riuniti in assemblea straordinaria potranno deliberare liberamente sul rinnovo in termini di durata.

ARTICOLO 2) - SCOPI ED OBIETTIVI

- Organizzare e partecipare ad Eventi nazionali ed internazionali legati alla ricostruzione e rievocazione storica ed alla sperimentazione archeologica di epoca romana;
- Organizzare e partecipare ad eventi culturali in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e

Gelle Jams

private (musei, sovrintendenze, università, associazioni storiche ed archeologiche, ecc.) ed Enti Locali legati per la promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio;

- 3. Collaborare con altri gruppi di ricostruzione e rievocazione storica, nazionali ed internazionali, per la realizzazione e partecipazione di eventi di sperimentazione e ricostruzione legati alle tematiche ed all'epoca trattati dall'Associazione;
- 4. Fornire i musei archeologici e le eventuali mostre temporanee inerenti i temi espositivi della Storia romana di materiale, attrezzature, vestiario ed altro per scopi espositivi e divulgativi, compresa la presenza dei propri associati;
- 5. Promuovere ed organizzare progetti ed attività didattiche, sociali e culturali.

ARTICOLO 3) - REGOLAMENTO INTERNO

Le norme di funzionamento e di comportamento dell'Associazione e degli associati sono stabilite, oltre che sommariamente nel presente Statuto, anche nel "Regolamento Interno". Il primo regolamento interno è redatto dal Consiglio Direttivo e controfirmato dai soci fondatori. Eventuali modifiche, integrazioni e cancellazioni saranno proposte dal consiglio direttivo in sede di assemblea ordinaria.

Joseph Olys

ARTICOLO 4) - GLI ASSOCIATI

L'Associazione culturale CIVILTA' ROMANA è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono associati le persone fisiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che siano in regola con il versamento della quota di associazione, qualora prevista, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Le quote o il contributo associativo è soggetta a rivalutazione annuale dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno, condividano che gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. La domanda di ammissione deve essere presentata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo fornito dall'Associazione. L'ammissione così compilata verrà sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'affiliazione ha durata annuale e deve essere rinnovata ad inizio di ciascun anno sociale con il semplice versamento della quota sociale qualora prevista.

ARTICOLO 5) - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e a

Berlesb Color

titolo gratuito nei confronti dell'associazione.

- 2. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle Norme del "Regolamento Interno".
- Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse.
- 4. Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e sull'andamento della medesima secondo quanto stabilito dal presente statuto, dal regolamento interno e dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 6) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale, se prevista, entro il primo bimestre di ciascun anno solare;
- Per recesso formalmente espresso dal associato al consiglio direttivo;
- c) Per espulsione quando un associato ha un comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto e del regolamento interno ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero offenda il decoro o l'onore

& Colombia

dei singoli associati.

L'espulsione proposta dal consiglio per essere efficace deve essere approvata dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Per quanto non previsto si applica quanto disposto dall'Art.24

ARTICOLO 7) - PATRIMONIO SOCIALE E BENI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) - dalle quote associative;

c.c..

- b) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale esercitata;
- c) da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni liberali di persone fisiche società ed enti, donazioni e lasciti;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa dalla legge 266/91

ARTICOLO 8) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Bodell Mr

ARTICOLO 9) - BILANCIO E GESTIONE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio definitivo e quello preventivo sono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale come sopra definito.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il 3% sarà devoluto ad enti di solidarietà sociale e del terzo settore decisi dall'assemblea degli associati annualmente; Il rimanente a disposizione per le iniziative sociali e per nuove attrezzature e beni mobili e immobili che siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 10) - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 11) - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente e può essere comunicata agli associati anche con lettera e/o posta elettronica (e-mail) spedita almeno quindici giorni prima



della data dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

L'assemblea deve essere convocata anche quando, su domanda motivata, ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato conferendogli delega scritta; nessun associato può avere più di una delega.

- 2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
- 3) Le assemblee sono regolarmente costituite:
 - ✓ In prima convocazione con la totalità degli iscritti;
 - ✓ In seconda convocazione con la metà più uno degli iscritti e con i tre quarti degli iscritti per le sole assemblee straordinarie convocate per modificare lo statuto, sciogliere l'associazione o devolvere il fondo comune;

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le delibere sono prese con il voto della metà più uno dei presenti.

4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli

Jacob Of

associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

ARTICOLO 12) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da minimo 5 membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio nomina in seno ad esso un Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e per determinare l'eventuale ammontare della quota sociale. Le deliberazioni sono valide se assunte, in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.
- Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

ARTICOLO 13) - PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria

amministrazione che possa essere, direttamente indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

- Il Presidente sovrintende 2) inoltre alla amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresi autorizzato a effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione e a determinare le quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività.
- 3) Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno di eventuali Gruppi di interesse specifico.
- 4) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione. È il titolare del trattamento dei dati sensibili a norma delle

leggi vigenti in materia; non può chiedere finanziamenti, prestiti, mutui pegni, ipoteche, o qualsiasi altra forma di finanziamento e prestare fidejussioni o garanzie reali o personali a nome e per conto dell'Associazione salvo mandato dell'assemblea straordinaria degli associati con specificato lo scopo della richiesta; non ha alcun potere di richiedere e sottoscrivere forme di finanziamento ad alcun titolo.

ARTICOLO 14) - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è deliberato solamente dall'assemblea straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 11.

Sono altresi cause di scioglimento ed estinzione dell'Associazione: la scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto; il venir meno di tutti gli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra Associazione o ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina altresì uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

ARTICOLO 15) - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificabile dall'assemblea

DIM RS

straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 11.

Ogni modifica o aggiunta non potra essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 16) - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo ed a firma del suo Presidente, provvede annualmente ed obbligatoriamente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro gli infortuni connessi alle attività prestate, affinché questa possa concretamente operare. Laddove si ritenesse opportuno, il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente potranno sottoscrivere ulteriori polizze assicurative per la copertura di rischi e responsabilità per eventi o servizi o attività specifici e contingenti anche temporanei.

ARTICOLO 18) - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere viene eletto quale foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 19) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi italiani vigenti in materia.